

N. R.G. 6461/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. [redacted] presidente
dott. [redacted] giudice
dott. [redacted] giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 6461/2021 promossa da:

[redacted]

(c.f. 03944960982), con il patrocinio dell'avv. [redacted]

attore

contro

[redacted] *contumace*

[redacted] *contumace*

convenuti

CONCLUSIONI

Per il Fallimento [redacted]

“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:

= accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto [redacted]

[redacted] ai sensi e per gli effetti degli artt. 2476

c.c., 2043 c.c. e 146 L.F., per i fatti dolosi e/o colposi al medesimo imputabili nella sua qualità di socio e amministratore pro tempore, nonché per inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale e per ogni altro fatto, omissione, inadempimento o illecito, che abbiano recato danno o pregiudizio alla società e/o ai creditori sociali o che, comunque, debbano essere posti a suo carico come conseguenza del suo comportamento commissivo od omissivo o che, in ogni



caso e per qualsiasi titolo, implichino la sua responsabilità, secondo quanto indicato nella narrativa dell'atto di citazione;

= accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto [REDACTED]

[REDACTED], per i fatti dolosi e/o colposi al medesimo imputabili ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c., secondo quanto delineato nella narrativa dell'atto di citazione,

= per l'effetto, condannare i convenuti, in solido fra loro o, in subordine, in via alternativa e/o congiuntiva e/o disgiuntiva, ciascuno in proporzione alla propria responsabilità, al risarcimento dei danni tutti causati alla società fallita e alla massa dei creditori e, conseguentemente, al fallimento [REDACTED]

[REDACTED] a responsabilità limitata semplificata (n. 185/2019), in persona del Curatore, dott.

[REDACTED], quantificati nella complessiva somma di € 559.310,47, imputabili a [REDACTED]

[REDACTED] sino alla concorrenza di € 559.310,47, imputabili a [REDACTED] sino alla concorrenza di € 13.969,09, o nella veriore somma, maggiore o minore che - anche secondo diversa imputazione di danno - risulterà dovuta, ovvero in quella somma che parrà di giustizia o, in subordine, anche secondo

valutazione equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo effettivo;

= in applicazione dell'art. 59 D.P.R. 26.04.1986 n. 131 disporre che l'emananda sentenza di condanna al risarcimento del danno sia registrata a debito, con specificazione che l'imposta di registro, prenotata a debito, andrà recuperata a carico dei convenuti [REDACTED] e [REDACTED];

IN OGNI CASO:

= vittoria di spese e competenze per l'assistenza e la difesa del grado presente e pregresso, comprese spese generali, CPA ed IVA come per legge".



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1.- Con l'atto introduttivo del presente giudizio, il Fallimento [REDACTED] ha instaurato nei confronti di [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] la causa di merito successiva al procedimento per sequestro conservativo richiesto verso tutti i convenuti e ottenuto nei soli confronti di [REDACTED] - sino a concorrenza di € 559.310,47 - e di [REDACTED] - sino a concorrenza di € 13.969,09 -, a tutela del credito risarcitorio vantato ex artt. 146 L.F., 2476 e 2043 c.c. in conseguenza degli illeciti di natura fiscale contestati agli ex amministratori della s [REDACTED]

[REDACTED] e, in concorso con essi, ai professionisti [REDACTED].
Il Fallimento ha, in particolare, domandato la condanna dei convenuti, *"in solido fra loro o, in subordine, in via alternativa e/o congiuntiva e/o disgiuntiva, ciascuno in proporzione alla propria responsabilità, al risarcimento dei danni tutti causati alla società fallita e alla massa dei creditori e, conseguentemente, al fallimento [REDACTED] a responsabilità limitata semplificata ... quantificati nella complessiva somma di € 596.593,89, di cui € 559.310,47 imputabili a [REDACTED] [REDACTED] € 13.969,09, imputabili a [REDACTED] € 37.283,42 a [REDACTED] o la veriore somma, maggiore o minore che - anche secondo diversa imputazione di danno - risulterà dovuta in corso di causa ... oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo effettivo"*.

Alla prima udienza fissata per il 21.10.2021 la difesa attorea ha confermato la rinuncia agli atti già dichiarata con nota depositata in via telematica nei confronti del convenuto [REDACTED] non costituito in giudizio, dichiarando altresì di voler rinunciare agli atti nei confronti di [REDACTED] anch'egli non costituito, in ragione della intervenuta transazione della lite con detti convenuti.

Preso atto di tali rinunce e previa verifica della loro regolarità, il g.i. ha dichiarato la parziale estinzione del giudizio limitatamente ai rapporti processuali tra il [REDACTED] verificata, altresì, la regolare notificazione dell'atto introduttivo ai convenuti [REDACTED] [REDACTED] e constatata la mancata costituzione in giudizio, il g.i. ne ha dichiarata la contumacia, assegnando i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. richiesti da parte attrice.

All'esito del deposito delle relative memorie, sono stati ammessi la prova testimoniale - poi rinunciata dal Fallimento - e l'interrogatorio formale dei convenuti, i quali, all'udienza fissata per la relativa assunzione, non si sono presentati sebbene ritualmente notiziati.

La causa è, stata, quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'esito, rimessa al collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali.

2.- A seguito delle rinunce agli atti nei confronti dei convenuti [REDACTED] e al provvedimento di estinzione parziale del processo relativamente ai rapporti processuali tra il Fallimento



e i predetti convenuti, il giudizio è proseguito e giunge ora in decisione esclusivamente nei confronti dei convenuti:

- [REDACTED] socio unico della società a far data dal 13.4.2018 e amministratore dal 15.3.2018 sino alla data del fallimento, a cui è contestata l'indebita compensazione (*ex art. 10-quater* d.lgs 70/2000) di un inesistente credito IVA, con imputazione di danno pari a € 13.969,09;
- [REDACTED] professionista incaricato dalla società della materiale trasmissione della dichiarazione IVA relativa all'anno di imposta 2017, cui viene addebitato di aver a ciò provveduto, previa apposizione del proprio visto di conformità, così concorrendo nella dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture per operazioni inesistenti, con imputazione di danno pari a € 559.310,47.

Tali domande sono fondate e vanno accolte nei limiti di seguito precisati.

3.- Già in sede di ricorso per sequestro la curatela ha allegato - ribadendo tali circostanze nella narrativa dell'atto di citazione - che dall'accesso al cassetto fiscale della [REDACTED] società costituita nell'anno 2017, e dall'esame della scarna documentazione contabile reperita, era emerso un meccanismo fraudolento volto alla creazione di un credito IVA inesistente relativamente all'anno di imposta 2017, utilizzato parzialmente in compensazione nel 2018.

È, più specificamente, risultato che la new co [REDACTED] nel corso del 2017, aveva appostato acquisti per il complessivo importo di € 1.109.309,40, di cui € 200.039,40 a titolo di IVA, utilizzando in parte (per € 136.959,13) il credito d'imposta così generato nel successivo esercizio 2018 mediante l'utilizzo di modelli F24.

Di tale credito la curatela ha dedotto la "falsità", essendo lo stesso "*correlato a fatture oggettivamente inesistenti*", come chiaramente emergerebbe: *i)* dall'assenza di flussi finanziari di pagamento risultanti dalla documentazione bancaria; *ii)* dall'oggetto assolutamente generico di tutte le fatture, prive di riferimenti a documenti di trasporto, non rinvenuti, e carenti di indicazioni relative alle condizioni di pagamento; *iii)* dal fatto che le fatture emesse da due diversi presunti fornitori (Tecnoasfalti s.r.l. e Impresa Edile PML Costruzioni), aventi la propria sede l'uno a Bologna l'altro a Parma, presentavano un "*format*" in tutto e per tutto identico; *iv)* dalla dichiarazione rilasciata alla curatela dal supposto fornitore Tecnoasfalti s.r.l. di non aver mai intrattenuto rapporti commerciali con la [REDACTED] *v)* dal fatto che il presunto fornitore [REDACTED] era stato ammesso alla procedura di liquidazione coatta amministrativa sin dal 7.4.2017, ossia in epoca ben anteriore alla data del 31.10.2017 di emissione della fattura; *vi)* dalla circostanza che, come rilevato dall'amministrazione finanziaria, ai fini dello "Spesometro" [REDACTED] non aveva dichiarato alcun acquisto effettuato nel 2017 dai predetti fornitori e che nemmeno questi ultimi avevano fatto analoghe comunicazioni; il tutto a fronte dell'anomalia relativa al fatto che una new-co con capitale di soli € 100,00, in assenza di dipendenti,



avesse erogato servizi per € 103.910,00 in regime di *reverse charge*, con acquisti, nell'anno di costituzione, per € 909.275,00, oltre IVA.

In relazione ai suddetti fatti l'Agenzia delle Entrate ha emesso l'avviso di accertamento n. T9H06B101563/2020 con il quale ha contestato "... *l'indebita detrazione d'imposto per € 200.039,40 in violazione dell'art. 19 DPR 633/72*", irrogando a [REDACTED] la sanzione amministrativa pecuniaria unica di € 337.567,50, di cui € 270.054,00 a titolo di sanzione, € 7.513,50 a titolo di aumento del 25% (*ex art. 12 commi 1 e 2 d.lgs. 472/97*), € 21.702,97 a titolo di interessi sino al 30.11.2020, insinuandosi al passivo del Fallimento per l'importo complessivo di € 559.319,22.

Analogamente, l'INPS ha depositato istanze di insinuazione tardiva di propri crediti per contributi e sanzioni verso [REDACTED] accolte per complessivi € 149.916,07.

4.- Sulla scorta di tali elementi, il Fallimento ha dedotto che del danno risentito dalla società e dai creditori sociali a seguito dell'ammissione al passivo dei crediti per imposte, sanzioni e interessi vantati dall'amministrazione finanziaria e dall'ente previdenziale debbano rispondere gli amministratori della fallita e, in solido con essi nei limiti dei rispettivi coinvolgimenti, i professionisti delle cui prestazioni detti amministratori si sono avvalsi per realizzare in concreto le operazioni illecite descritte.

Il Fallimento ha, a tal fine, precisato che [REDACTED] - nei cui confronti il processo è stato dichiarato estinto - ha ricoperto la carica di amministratore unico della società a far data dal 19.10.2017 sino alla revoca intervenuta il 16.2.2018; nei confronti di tale convenuto è stato richiesto e ottenuto sequestro conservativo sino a concorrenza di € 559.310,47, pari al credito insinuato al passivo dall'Agenzia delle Entrate per imposta, sanzioni e interessi.

[REDACTED] è stato amministratore unico della società dal 16.2.2018 al fallimento, sicché allo stesso il Fallimento ha contestato l'utilizzo in compensazione del falso credito IVA nel corso dell'esercizio 2018, quantificando in € 13.969,09 l'importo della condanna richiesta (cfr. atto di citazione, pag. 19).

A [REDACTED] è stata contestata la trasmissione della dichiarazione IVA relativa all'anno di imposta 2017, previa apposizione del proprio visto di conformità: nei suoi confronti la condanna è richiesta per l'importo di € 559.310,47 (già in solido con [REDACTED] ante rinuncia agli atti nei confronti dello stesso).

[REDACTED] infine, nei cui confronti il processo è stato altresì dichiarato estinto, avrebbe materialmente contribuito - in qualità di "commercialista della società" - alla compilazione e al deposito dei modelli F24 necessari a operare la compensazione con il credito inesistente, consentendo a [REDACTED] di non versare all'Erario le imposte dovute. A detto convenuto la curatela aveva, in sede di citazione in giudizio, imputato un danno di € 37.283,42, "*pari alle sanzioni irrogate dall'INPS (doc.*



sub 11), scaturite dalle compensazioni dei debiti d'imposta con falsi crediti IVA" (cfr. atto di citazione, pag. 18).

5.- I fatti contestati e la riferibilità soggettiva ai convenuti risultano confortati dagli elementi probatori raccolti in atti.

Dalla documentazione prodotta emerge, infatti, che [REDACTED] nel corso del 2017, anno di sua costituzione, ha appostato acquisiti per il complessivo importo di € 1.109.309,40, di cui € 200.039,40 a titolo di IVA, successivamente utilizzando parzialmente il credito IVA (per l'importo di € 136.959,13) in compensazione (cfr. docc. 5, 6, 6-bis e 7 di parte attrice).

Sulla scorta dei gravi, precisi e concordanti indizi offerti dalla curatela, tale credito verso l'Erario deve ritenersi inesistente: depongono in tal senso l'assenza di documentazione dalla quale emergano il pagamento delle fatture o anche solo richieste di pagamento, la patente genericità delle indicazioni contenute nelle fatture reperite (cfr. doc. 6-bis), la dichiarazione di uno dei presunti fornitori di insussistenza di qualsivoglia rapporto commerciale con [REDACTED] (cfr. doc. 8), la sottoposizione a procedura di liquidazione coatta amministrativa di altro presunto fornitore precedentemente all'emissione delle fatture nei confronti di [REDACTED] (cfr. doc. 9); l'Agenzia delle Entrate ha, poi, acclarato che, ai fini dello "Spesometro", [REDACTED] non ha dichiarato alcun acquisto effettuato nel 2017 dai predetti fornitori e che nemmeno questi ultimi hanno reso analoghe comunicazioni (cfr. doc. 10).

Tali riscontri sono sufficienti - in mancanza di elementi di segno contrario - a far presumere, secondo un elevato grado di probabilità, l'inesistenza delle operazioni falsamente dichiarate.

Ora, l'annotazione nel registro IVA acquisti di fatture false e la successiva presentazione di crediti IVA inesistenti, nonché il loro (parziale) utilizzo in compensazione integrano condotte di chiara rilevanza penale e gravi violazioni dei doveri che incombono sugli amministratori anche in vista della conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.

Dei danni alla società e ai creditori sociali che ne siano conseguenza rispondono, pertanto, indubbiamente gli amministratori che hanno in concreto posto in essere tali operazioni.

Secondo quanto emergente *per tabulas* e nei limiti delle originarie domande del Fallimento, il danno complessivamente derivante dagli illeciti sopra descritti ammonta a € 596.593,89, di cui € 559.310,47 pari al credito ammesso al passivo del Fallimento su istanza dell'Agenzia delle Entrate per imposta, sanzioni e interessi ed € 37.283,42 corrispondente alle sanzioni irrogate dall'INPS (cfr. docc. 10 e 11).

Con riguardo al credito dell'Agenzia delle Entrate, deve confermarsi la statuizione già assunta nell'ordinanza cautelare autorizzativa del sequestro, secondo cui l'emissione della fattura (falsa) completa di tutti i suoi elementi formali determina l'insorgenza del rapporto impositivo sicché anche



l'imposta IVA integra voce di danno. Il credito dell'Agenzia delle Entrate è, infatti, conseguente alla mera annotazione delle fatture false e al successivo inoltro della dichiarazione IVA acquisti riportante tali fatture.

Nessun dubbio circa il carattere pregiudizievole per il patrimonio sociale delle sanzioni irrogate dall'INPS.

Come visto, nei confronti di [REDACTED] la curatela ha limitato la domanda risarcitoria a € 13.969,09: l'utilizzo del credito IVA per € 85.645,23 nel periodo in cui era amministratore il predetto convenuto integra inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale da cui origina il danno lamentato, sicché la domanda deve trovare pieno accoglimento.

Quanto a [REDACTED] la curatela ha in sede di precisazione delle conclusioni, confermato l'originaria domanda risarcitoria per l'importo di € 559.310,47, pari al credito ammesso al passivo del fallimento in favore dell'Agenzia delle Entrate per imposta, sanzioni e interessi.

Al professionista, incaricato dalla società della materiale trasmissione della dichiarazione IVA relativa all'anno di imposta 2017, viene addebitato di avere a ciò provveduto, previa apposizione del proprio visto di conformità, così concorrendo nella dichiarazione fraudolenta dell'organo amministrativo mediante l'uso di fatture per operazioni inesistenti.

Ritiene il Collegio che di tale illecito il convenuto debba effettivamente rispondere, avendo con la propria condotta, quanto meno colposa, indubbiamente concorso - rendendola possibile - all'operazione illecita posta in essere dall'organo amministrativo della società.

Il professionista può, infatti, concorrere nell'illecito dell'amministratore nel caso in cui sia consapevole dell'inesistenza del credito attestato o nel caso in cui, in presenza di circostanze tali da concretizzare seri indizi di insussistenza delle operazioni dichiarate, non abbia colpevolmente rilevato tale inesistenza.

Nel caso in esame [REDACTED] ha trasmesso la dichiarazione IVA del 2017 previa apposizione del visto di conformità, come emerge dal documento prodotto *sub* doc. 7 di parte attrice.

Tale visto risulta apposto ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 241/1997 e presuppone la verifica della corrispondenza dei dati delle dichiarazioni predisposte alla documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile (cfr. primo comma, lett. a).

Lo stesso professionista, in risposta alla richiesta di inoltro della documentazione fiscale da parte del curatore del Fallimento, ha segnalato di aver provveduto all'apposizione del visto previa "*verifica dei dati dei registri IVA relativi al periodo*".



Reputa il Tribunale che l'accertamento demandato al professionista dall'art. 35 d. lgs. n. 241/1997, come richiamato in tema di credito d'imposta e relativa compensazione dall'art. 10, comma 1, lett. a), n. 7 del d.l. n. 78/2009¹, non possa avere carattere meramente "formale", pena lo svuotamento delle norme in esame e la completa inutilità del controllo richiesto; tale controllo, finalizzato a semplificare le procedure legate alla richiesta dei rimborsi IVA e ad agevolare l'Amministrazione finanziaria nella selezione delle posizioni da controllare, ove inteso in senso meramente formale, sarebbe del tutto inidoneo a contrastare il fenomeno legato alle compensazioni di crediti inesistenti.

Come precisato dalle stesse disposizioni di legge e chiarito dall'Agenzia delle Entrate nelle circolari e nel *memorandum* ad uso dei professionisti, il visto di conformità si concretizza nell'attestazione dell'esecuzione dei controlli indicati dall'art. 2 d.m. n. 164/1999 (regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale, dai sostituti di imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 d. lgs. n. 241/1997) e implica la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto, della corrispondenza dei dati esposti nelle dichiarazioni alle risultanze di tali scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

Ora, il corredo di emergenze documentali dinanzi alle quali il professionista si è trovato è quello sopra descritto di una società costituita nell'ottobre del 2017 con capitale di € 100,00 e acquisti per oltre 900.000,00 euro, portati da fatture recanti causali assolutamente generiche, carenti di relativi documenti di trasporto, talune di esse redatte in identico *format* sebbene provenienti da fornitori del tutto indipendenti; se si considerano, altresì, l'assenza di annotazioni relative all'acquisto di cespiti o altri beni ammortizzabili nonché di movimentazioni finanziarie legate al pagamento dei fornitori, emerge che il quadro in presenza del quale il professionista ha ritenuto di esprimere il giudizio di conformità era tutt'altro che lineare. La stessa Agenzia delle Entrate ha rilevato che, ai fini dello "Spesometro", [REDACTED] non aveva dichiarato alcun acquisto effettuato nel 2017 dai fornitori presunti emittenti e che nemmeno questi ultimi avevano fatto analoghe comunicazioni.

A fronte di tali lacune e incongruenze, non risulta che siano state rivolte all'organo amministrativo della società richieste di integrazioni o di chiarimenti da parte del professionista incaricato della trasmissione della dichiarazione e apposizione del visto di conformità; quest'ultimo ha dichiarato al curatore fallimentare di essersi limitato a predisporre la dichiarazione IVA e ad apporvi il visto avendo

¹ Secondo cui: "i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito".



previamente verificato "i dati dei registri IVA relativi al periodo", restituendo poi "alla ditta ... gli originali dei documenti" (cfr. comunicazione email sub doc. 15 di parte attrice supra cit.).

██████████ non si è, poi, presentato a rendere l'interrogatorio formale, sicché devono ritenersi dallo stesso confessate le circostanze dedotte a prova per interpellò dalla difesa attorea², in base alle quali il professionista, su incarico di E ██████████ in persona del socio amministratore ██████████ ebbe a trasmettere all'Agenzia delle Entrate il "Modello IVA base 2018 periodo d'imposta 2017" su cui appose visto di conformità (come risulta dal modello stesso) avendo esaminato i registri IVA, il libro giornale e le fatture di ██████████, nonché gli estratti conto bancari, documentazione consegnatagli in originale dall'amministratore della società, dalla lettura della quale non emergevano annotazioni relative all'acquisto di cespiti o altri beni ammortizzabili né movimentazioni finanziarie legate al pagamento dei fornitori.

Sulla scorta dei suddetti elementi, ██████████, avendo con la propria condotta quantomeno colposa concorso nell'illecito dell'amministratore, va chiamato a rispondere in via solidale del danno cagionato al patrimonio sociale dalla falsa dichiarazione fiscale.

6. La curatela, instaurato il giudizio nei confronti di tutti i soggetti ritenuti responsabili del danno complessivamente patito, ha in sede di prima udienza dichiarato di aver transatto la lite con ██████████ e con ██████████ rinunciando agli atti del giudizio limitatamente ai rapporti processuali con i predetti convenuti.

Come insegnato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di azione di responsabilità promossa ex artt. 2393 e ss. c.c. contro una pluralità di soggetti, la transazione raggiunta tra la società (o la curatela ex art. 146 L.F.) e alcuni tra i convenuti riguardante le quote di debito delle parti transigenti ha l'effetto di sciogliere, per tali quote, anche il vincolo di solidarietà passiva e, dunque, il debito, dei convenuti rimasti in causa (la cui esposizione va, pertanto, ridotta in misura corrispondente alla quota di coloro che hanno transatto), sì da rendersi necessario determinare le quote di responsabilità dei vari condebitori solidali mediante accertamento che deve necessariamente riferirsi, in via incidentale, anche alle condotte tenute dalle parti transigenti (cfr. Cass. n. 7907/2012).

² Che di seguito si riportano:

"7 Vero che, nello specifico, nell'espletamento dell'incarico, ebbe modo di verificare i registri IVA, il libro giornale e le fatture di ██████████ gli estratti conto di banca, a lei consegnati in originale da parte della società Edil Kappa Srls, originali che ebbe poi a riconsegnare alla società, successivamente alla predisposizione del modello IVA relativo al periodo d'imposta 2017.

8 Vero che dalla lettura degli estratti conto della fallita ██████████ non emergevano movimentazioni finanziarie legate al pagamento dei fornitori;

9 Vero che dall'esame delle fatture di acquisto registrate sul libro IVA acquisti anno d'imposta 2017 non emergeva alcuna annotazione relativa all'acquisto di cespiti o altri beni ammortizzabili, come da registro fatture di acquisto, che si rammostra (doc. sub 6 fasc. sequestro, qui riprodotto sub doc. 1)".



Giova ricordarsi che la curatela ha distinto il pregiudizio economico complessivamente patito in € 559.310,47 quale danno corrispondente al credito dell'Agenzia delle Entrate ed € 37.283,42 quale danno corrispondente alle sanzioni irrogate dall'INPS, imputando la prima voce di danno a [REDACTED] in via tra loro solidale, la seconda a [REDACTED] in via autonoma e limitando ad € 13.969,09 il danno fatto valere in via autonoma nei confronti di [REDACTED].

Ne consegue che, in ragione della transazione raggiunta tra il Fallimento e [REDACTED] il risarcimento del danno che la curatela può conseguire dal coobbligato solidale [REDACTED] deve essere ridotto della quota corrispondente alla responsabilità dell'amministratore.

Sulla base degli elementi probatori sopra illustrati, [REDACTED] va ritenuto indubbiamente responsabile dei fatti contestati, avendo egli ricoperto la carica di amministratore unico della società a far data dal 19.10.2017 sino alla revoca intervenuta il 16.2.2018 e dovendo, pertanto, astrattamente rispondere dell'intero danno corrispondente al credito insinuato al passivo dall'Agenzia delle Entrate per imposta, sanzioni e interessi (come da sequestro richiesto e ottenuto dalla curatela nei confronti del medesimo convenuto sino a concorrenza di € 559.310,47).

Quanto ai rispettivi gradi di responsabilità, si ritiene che in capo all'amministratore debba essere riconosciuto il prevalente apporto causale - per aver congegnato l'operazione illecita, formato falsa documentazione contabile e dichiarato un debito IVA inesistente - stimabile nella misura dell'85% dovendosi attribuire all'omissione di controllo da parte del professionista il restante 15%.

In mancanza dell'allegazione e della prova dell'importo in concreto ottenuto in via transattiva da [REDACTED] potendo nondimeno escludersi che la transazione abbia coperto una quota di risarcimento superiore all'85%, [REDACTED] va condannato al pagamento in favore del Fallimento [REDACTED] dell'importo di € 83.896,57 pari alla residua quota del 15% allo stesso imputabile.

[REDACTED] risponde, invece, dell'intero danno di € 13.969,09 domandato nei suoi confronti in via autonoma.

La natura di debito di valore dell'obbligazione risarcitoria impone che sugli importi sopra indicati vadano conteggiati gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto: secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (n. 1712/1995), tali interessi decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano sulla somma via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata (Cass. n. 4791/2007).

Tenuto conto delle variazioni del coefficiente di rivalutazione Istat (FOI generale) intervenute dal 2018 a oggi e preso a riferimento un indice medio dell'1,168%, si ottengono gli importi capitali rivalutati, già comprensivi degli interessi compensativi al tasso legale, di € 102.194,00 a carico di [REDACTED].



ed € 17.016,00 a carico di [REDACTED], importi sui quali decorreranno gli interessi legali dalla data della sentenza al pagamento effettivo.

7.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni.

In riferimento a [REDACTED], tanto per il procedimento cautelare (fasi di studio della controversia e introduttiva del giudizio), quanto per il giudizio di merito (fasi introduttiva del giudizio, istruttoria e decisionale), vanno applicati i parametri relativi ai procedimenti di valore ricompreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00.

In relazione a [REDACTED] vanno, invece, applicati i parametri relativi ai giudizi ordinari di cognizione di valore ricompreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 per le fasi introduttiva del giudizio, istruttoria e decisionale.

In ragione dell'ammissione del Fallimento al patrocinio a spese dello Stato, va disposto che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.

In applicazione dell'art. 59 d.p.r. n. 131/1986 deve, poi, disporsi che la sentenza (di condanna al risarcimento del danno) sia registrata a debito, con specificazione che l'imposta di registro, prenotata a debito, andrà recuperata a carico dei convenuti [REDACTED]

p.q.m.

Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

- 1) condanna [REDACTED] a corrispondere al Fallimento [REDACTED] la somma di € 17.016,00 in moneta attuale, comprensiva di interessi e rivalutazione sino alla presente liquidazione, oltre agli interessi legali dalla data della sentenza al pagamento effettivo;
- 2) condanna [REDACTED] a corrispondere al Fallimento [REDACTED] la somma di € 102.194,00 in moneta attuale, comprensiva di interessi e rivalutazione sino alla presente liquidazione, oltre agli interessi legali dalla data della sentenza al pagamento effettivo;
- 3) condanna [REDACTED] a rifondere al Fallimento le spese della fase cautelare che liquida in € 1.664,00 a titolo di compensi ed € 401,22 a titolo di esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato;
- 4) condanna entrambi i convenuti a rifondere al Fallimento le spese della fase di merito che liquida in € 11.551,00 a titolo di compensi - quanto a [REDACTED] entro i limiti di € 4.158,00 - ed € 1.619,41 a titolo di esborsi, quanto a [REDACTED] limitatamente a € 1.568,00 e quanto a [REDACTED]



limitatamente ad € 288,50 -, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.

Brescia, 4 luglio 2023

Il giudice relatore

[Redacted signature]

Il presidente

[Redacted signature]

